

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ó TASI

Testo in vigore dal 01 gennaio 2015

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03/07/2014
Modificato ed Integrato con atto C.C. n. 4 del 14.04.2015*

INDICE

Art. 1 -	<i>La TASI . Soggetto Attivo</i>	pag.____
Art. 2 -	<i>Presupposto Impositivo</i>	pag.____
Art. 3 -	<i>Soggetto Passivo</i>	pag.____
Art. 4 -	<i>Base Imponibile</i>	pag.____
Art. 5 -	<i>Individuazione dei Servizi Indivisibili</i>	pag.____
Art. 6 -	<i>Riduzioni</i>	pag.____
Art. 6-bis	<i>Agevolazioni fiscali per Industria, Artigianato, Commercio e/o Servizi</i>	pag.____
Art. 6-ter	<i>Modalità di presentazione delle domande di agevolazione TASI</i>	pag.____
Art. 7 -	<i>Dichiarazione TASI</i>	pag.____
Art. 8 -	<i>Riscossione e Versamenti</i>	pag.____
Art. 9 -	<i>Rimborsi e Compensazione</i>	pag.____
Art. 10 -	<i>Importi minimi</i>	pag.____
Art. 11 -	<i>Funzionario Responsabile e Verifiche</i>	pag.____
Art. 12 -	<i>Accertamenti, Sanzioni ed Interessi</i>	pag.____
Art. 13 -	<i>Accertamento con Adesione</i>	pag.____
Art. 14 -	<i>Riscossione Coattiva</i>	pag.____
Art. 15 -	<i>Norme Transitorie Finali</i>	pag.____
Art. 16 -	<i>Entrata in Vigore</i>	pag.____

Art. 01
LA TASI ó SOGGETTO ATTIVO

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "TASI" diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, dell'imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'articolo 1, commi dal 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ed ii.
2. L'entrata ha natura tributaria.
3. Il tributo TASI è applicato e riscosso dal Comune di Noventa di Piave (VE), nel cui territorio insistono le unità immobiliari assoggettabili.

Art. 02
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 03
SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido ad adempiere all'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e per un periodo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, sull'unità immobiliare sorgeranno due distinte ed autonome obbligazioni tributarie:
 - ▲ una in capo all'occupante, nella misura percentuale tra 10% - 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote stabilite dall'Ente;
 - ▲ l'altra in capo al titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, per il restante 70% - 90% del tributo dovuto.
4. La percentuale da addebitare all'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote;
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando per quest'ultimi gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; per durata del contratto s'intende il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovato dal verbale di consegna.
7. Nel caso di casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserveranno le seguenti disposizioni:
 - ▲ In caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso;
 - ▲ Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica quanto stabilito al precedente punto 3.

Art. 04
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria I.M.U., di cui all'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche.
2. Per unità immobiliare s'intendono i fabbricati, inclusa l'abitazione principale¹, e le aree edificabili².

¹ per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (cfr IMU)

² per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi anche solo adottati dal Comune e non ancora approvati dai competenti organi regionali (ICI-IMU ed imposte erariali)

3. La riduzione del 50% della base imponibile I.M.U. dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali il proprietario abbia presentato la richiesta di riduzione I.M.U., come previsto dal relativo regolamento, vale anche ai fini TASI. Lo stesso vale anche per i fabbricati di interesse storico.

Art. 05
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito T.A.S.I. è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali³ e dei relativi costi come di seguito descritti:

Servizio indivisibile	Territorio comunale coinvolto	Codifica di bilancio
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Intero territorio comunale	Funzione 8 ó Servizio 2 òIlluminazione pubblica e servizi connessiö costi per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Funzione 8 - Servizio 2 "Illuminazione pubblica e servizi connessi" parte del costo del personale e acquisto beni
PROTEZIONE CIVILE	Intero territorio comunale	Funzione 9 - Servizio 3 "Servizi di protezione civile" (Acquisto beni, canoni di locazione sede e utenze, contributi per acquisto beni)
PARCHI E TUTELA TERRITORIALE	Intero territorio comunale	Funzione 9 - Servizio 6 "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio e ambiente"
PATRIMONIO COMUNALE	Edifici pubblici	Funzione 1 ó Servizio 5 òGestione dei beni demaniali e patrimonialiö (Acquisto beni e prestazioni di servizi per la manutenzione degli edifici pubblici)
ISTRUZIONE PUBBLICA (con esclusione dei servizi a domanda individuale)	Edifici scolastici	Funzione 4 - Servizi 1 Scuola materna - 2 Istruzione elementare - 3 Istruzione media - Utenze luce - acqua e parte riscaldamento
PREVENZIONE RANDAGISMO	Intero territorio comunale	Funzione 10 ó Servizio 2 òServizi di prevenzioneö
POLIZIA LOCALE	Intero territorio comunale	Funzione 3 "Polizia Locale" al netto del 100% dei proventi per violazioni al Codice della strada
VIABILITAø	Intero territorio comunale	Funzione 8 - Servizio 1 "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" parte del costo del personale, acquisto beni e prestazione di servizi

2. servizi sopra descritti sono stati identificati in base a:
- caratteristiche territoriali e vocazione turistica del Comune;
 - servizi generali forniti alla popolazione residente e non;
 - costi dei servizi sostenuti e rilevati negli esercizi finanziari precedenti;
 - costi preventivi dei servizi che si sosterranno per manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla base dell'esperienza maturata e del piano opere pubbliche.

La quantificazione analitica dei costi da coprire sarà identificata nella deliberazione di approvazione delle aliquote annuali.

³ sono servizi pubblici comunali quelli che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. (art. 112 TUEL)

Art. 06 **RIDUZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 6-bis

Agevolazioni fiscali per Industria,
Artigianato, Commercio e/o Servizi

1. Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è ridotto del 50% per i fabbricati posseduti o detenuti ed utilizzati da soggetti passivi TASI per l'esercizio di attività Industriali, Commerciali, Artigianali e/o di Servizi, che vengano ad insediarsi per la prima volta nel territorio comunale mediante l'apertura di sede legale o di nuova unità locale.
2. L'agevolazione è concessa per un periodo di due anni fiscali, decorrenti dalla data di inizio dell'attività industriale, commerciale, artigianale e/o di servizi, che si insedia nel territorio del comune. Le imprese, per fruire dell'agevolazione in parola, devono costituire nuove unità produttive e non assorbire, neppure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti; le nuove unità non possono neppure derivare da trasferimenti interni al territorio comunale di unità preesistenti.
3. Nel caso in cui l'attività venga interrotta prima della scadenza del biennio nel corso del quale opera l'agevolazione, la stessa viene a decadere dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 6-ter

Modalità di presentazione delle domande di agevolazione TASI

1. La domanda per ottenere l'agevolazione relativa alla riduzione del 50% del Tributo per i Servizi Indivisibili dovrà essere presentata preferibilmente entro 60 giorni dalla data di insediamento dell'attività industriale, commerciale, artigianale e/o di servizi, nei locali ubicati nel territorio comunale, e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 7 del presente regolamento. In sede di prima applicazione, per le nuove attività che si sono insediate nel territorio comunale dal 01 gennaio 2015, il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. La domanda, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere trasmessa al Comune mediante una delle seguenti modalità:
 - ☞ Presentazione diretta mediante deposito all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
 - ☞ Invio a mezzo posta raccomandata A/R
 - ☞ Invio telematico; in questo caso la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ed inoltrata via PEC all'indirizzo del Comune comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it
3. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - d. Presentate oltre il termine stabilito;
 - e. Prive della firma del richiedente
 - f. Non complete nella documentazione richiesta.
4. Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti. L'Ufficio competente potrà effettuare le verifiche con ogni mezzo a sua disposizione, ivi compresa l'acquisizione di visura dal registro delle imprese presso la CCIAA competente. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza con conseguente

accertamento delle somme eventualmente nel frattempo non versate.

5. Alla fine delle operazioni di verifica il Responsabile del Tributo comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'agevolazione richiesta.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6-bis che precede, decorrono dal 01 gennaio 2015.

Art. 07

DICHIARAZIONE TASI

1. Ogni circostanza o elemento rilevante per l'applicazione del tributo, che non sia rilevabile dai dati in possesso del Comune ai fini I.M.U. o del soggetto gestore ai fini della tassa TARI, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TASI, attraverso apposito modello reso disponibile dal Comune.
2. La dichiarazione è obbligatoria per la richiesta di riduzioni o agevolazioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
4. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio/variazione/cessazione del possesso. La dichiarazione può essere consegnata:
 - direttamente agli sportelli comunali. In tal caso la consegna si intende avvenuta all'atto di ricevimento da parte dell'ufficio;
 - a mezzo posta con raccomandata a/r. In tal caso la consegna si intende avvenuta alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
 - a mezzo fax. In tal caso la consegna si intende avvenuta alla data del rapporto di ricevimento;
 - P.E.C. istituzionale del Comune. In tal caso la consegna si intende avvenuta alla data di ricevimento dell'avviso di consegna da parte dell'inviante.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Art. 08

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. N. 447/1997, direttamente al Comune, mediante una delle seguenti modalità:
 - ▲ modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997;
 - ▲ apposito bollettino di conto corrente postale;
 - ▲ altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Per determinare il periodo di possesso, si considerano i criteri previsti per l'imposta I.M.U. ossia si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
3. L'importo complessivo della tassa dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiori di 49 centesimi, oppure all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi.
4. Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti di norma il 16 giugno ed il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni del già citato art. 17.
6. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line direttamente dal sito internet comunale, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;
7. Al contribuente che non effettua il versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 09

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, se accoglie la richiesta di rimborso, provvederà allo stesso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Non si dà luogo al rimborso del tributo per importi inferiori a € 12,00.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal Regolamento per la Disciplina delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento fino alla data di protocollazione della richiesta stessa.

Art. 10 IMPORTI MINIMI

1. Non si esegue il versamento del tributo quando l'importo complessivamente dovuto, e non per singola rata, arrotondato come previsto dal precedente articolo 8, comma 3, risulti inferiore ad € 12,00.;

Art. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE E VERIFICHE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Al fine di verificare il corretto assolvimento del tributo, il Funzionario responsabile del tributo può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - ▲ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati;
 - ▲ del proprio personale dipendente;
 - ▲ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 12 ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs n. 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche per uno solo degli immobili posseduti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 46, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al tributo TASI sono applicabili le disposizioni previste dal Regolamento per l'Applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione, approvato con atto C.C. n. 70 in data 22/12/1998, ispirato ai principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

Art. 14
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del tributo TASI può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 oppure con le altre modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 15
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per la prima applicazione del tributo TASI si considereranno validi tutti i dati acquisiti dalle dichiarazioni ed accertamenti I.M.U. e TIA/TARES/TARI, opportunamente integrati con gli elementi eventualmente mancanti che saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

Art. 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 01 gennaio 2014.

**OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TASI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26/2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 09/04/2015

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
F.to Marzia Leonardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 09/04/2015

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
F.to Marzia Leonardi

PARERE DI CONFORMITÀ

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave,

Il Segretario Comunale
F.to dr. Alessandro Rupil

**OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TASI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26/2014**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Alessandro Nardese

Il Segretario Comunale
F.to dr. Alessandro Rupil

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to dr. Alessandro Rupil

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to dr. Alessandro Rupil

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Noventa di Piave,

Il Responsabile di P.O. Affari Generali
Donatella Maschietto